

# **TI\_GERICHTE 15.2013.70 vom 26. August 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-08-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2013.70](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2013.70)

FR: TI\_GERICHTE 15.2013.70 du 26 août 2013

IT: TI\_GERICHTE 15.2013.70 del 26 agosto 2013

## **Regeste**

Elenco oneri e graduatoria fallimentare

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Fatta salva la facoltà d'insinuare (nuovi) crediti fino alla chiusura del fallimento (art. 251 LEF), una volta passati in giudicato, la graduatoria e l'elenco oneri, che ne costituisce parte integrante (art. 247 cpv. 2 LEF), non possono più di regola essere modificati (cfr. DTF 56 III 22; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea 2010, n. 7 ad art. 261; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997, n. 5 ad art. 257; Bürgi, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea 2010, n.

#### **E. 1.1**

In concreto nessuna di queste eccezioni appare realizzata. In particolare non si evince dagli atti che PI 5 abbia ottenuto l'iscrizione delle proprie pretese nell'elenco oneri e nella graduatoria grazie ad un atto illecito e neppure trattansi di pretese iscritte in modo chiaramente errato. Il ricorrente non contesta infatti che PI 5 detenga la cartella al portatore gravante in secondo grado il fondo della fallita – la quale dovrà in ogni caso essere consegnata all'Ufficio in sede di realizzazione del fondo – né che il credito di fr. 13'798.00 gli sia stato ceduto da I\_\_\_\_\_ SA. Non è d'altronde credibile la sua affermazione, non sostenuta dal benché minimo indizio oggettivo, secondo cui I\_\_\_\_\_ SA avrebbe ceduto la cartella ipotecaria a PI 5 a garanzia del suo credito di fr. 13'798.00, giacché in sede di verifica delle insinuazioni egli aveva riconosciuto entrambi i crediti, peraltro chiaramente menzionati nell'insinuazione l'uno separatamente dall'altro (sub lett. a per il primo e lett. b per il secondo), e con successiva dichiarazione sottoscritta il 4 aprile 2013 presso l'CO 1, ha attestato, ancora diversamente da quanto in seguito asserito nella lettera del 4 giugno 2013 e nel ricorso, che PI 5 avrebbe acquistato la nota cartella ipotecaria per fr. 40'000.00 dall'amministratore unico di I\_\_\_\_\_ SA, senza tuttavia menzionare alcuna garanzia a favore del credito di fr. 13'798.00, ipotesi peraltro inverosimile dato l'importo asseritamente pagato dal cessionario. In ogni caso l'unica persona legittimata a sollevare la censura ricorsuale sarebbe la stessa I\_\_\_\_\_ SA e non la fallita, siccome quest'ultima nemmeno allega di aver trasmesso la cartella ad I\_\_\_\_\_ SA a garanzia unicamente del credito di fr. 13'798.00.

#### **E. 1.2**

L'Autorità di vigilanza deve, di principio, forzatamente prescindere dal decidere questioni di diritto materiale relative all'esistenza dei crediti inseriti nell'elenco degli oneri. Nel caso in esame le pretese di PI 5 sono state iscritte nella graduatoria e nell'elenco oneri relativo

